REGOLAMENTO (CEE) N. 95/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1969

concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della uova (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1619/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 22, l'articolo 28 e l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1619/68, sono state fissate norme di commercializzazione per le uova in guscio di gallina, la cui applicazione richiede disposizioni relative alle condizioni di riconoscimento dei centri d'imballaggio, all'imballaggio, all'immagazzinaggio e al trasporto delle uova, alla loro stampigliatura e al loro controllo, per garantirne l'uniforme esecuzione nella Comunità ;

considerando che l'autorizzazione a classificare le uova in categoria di qualità e di peso dovrebbe essere accordata solo a imprese fornite di locali e di attrezzatura tecnica che corrispondano al volume dell'attività esercitata e consentano la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni ;

considerando che per evitare confusioni è opportuno attribuire ad ogni centro d'imballaggio un numero di riconoscimento distintivo basato su un codice uniforme ;

considerando che, essendo le uova classificate soggette a deprezzamenti dal punto di vista della qualità, è opportuno prevedere esigenze rigorose per gli imballaggi e per le condizioni di immagazzinaggio o di trasporto ;

considerando che le fascette e i dispositivi di etichettatura debbono consentire una facile identificazione degli imballaggi e del loro contenuto ; che è necessario prestare una particolare attenzione agli imballaggi contenenti uova industriali e ai piccoli imballaggi recanti la dicitura « EXTRA » ;

considerando che un controllo efficace del rispetto delle norme di commercializzazione impone l'esame di un numero sufficiente di uova prelevate in modo tale da costituire un campione rappresentativo della partita controllata ; che, al termine dell'operazione di controllo, è necessario stampigliare la partita controllata conformemente alle disposizioni del controllore ;

considerando che, tenuto conto di una certa imprecisione della tecnica utilizzata nella classificazione delle uova per categorie di qualità e di peso, è opportuno ammettere determinate tolleranze nel controllo ; che inoltre le condizioni di immagazzinaggio e di trasporto possono avere un'incidenza sulla qualità e sul peso della partita ; che è quindi opportuno differenziare le tolleranze secondo gli stadi della commercializzazione ;

considerando che, per facilitare le operazioni commerciali e il controllo delle uova classificate in categorie di qualità e di peso e imballate in grossi imballaggi, conviene prevedere un peso medio netto minimo per ogni categoria di peso ;

considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1619/68, in particolare di quelle relative alle misure di controllo, è opportuno tenere permanentemente informati gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono riconosciuti come centri d'imballaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1619/68 le imprese e i produttori che soddisfano ai requisiti seguenti.

2. I locali dei centri d'imballaggio sono :

a) di superficie sufficiente rispetto al volume dell'attività esercitata ;

b) costruiti e disposti in modo tale che :

— possano essere areati e illuminati adeguatamente ;

— le pulizie e le disinfezioni vi possano essere eseguite nelle migliori condizioni ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(3) GU n. L 258 del 21. 10. 1968, pag. 1.

— le uova siano protette da brusche variazioni della temperatura esterna.

c) riservati alla manipolazione delle uova ; tuttavia una parte dei locali potrà essere utilizzata come deposito di altri prodotti a condizione che questi non comunichino alle uova odori estranei.

3. L'attrezzatura tecnica dei centri d'imballaggio deve garantire la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e deve comprendere in particolare :

a) un impianto per la speratura, adatta all'uso, permanentemente occupata durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo.

In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura, la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura ;

b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria ;

c) un apparecchio per classificare le uova per categoria di peso ;

d) una o più bilance omologate per pesare le uova.

4. I locali e l'attrezzatura tecnica debbono essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e di igiene ed essere esenti da odori estranei.

Articolo 2

1. Le domande di riconoscimento come centro d'imballaggio sono indirizzate all'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del centro.

2. L'autorità competente attribuisce al centro d'imballaggio da essa autorizzato un numero distintivo la cui cifra iniziale è così fissata :

Belgio :	1
Germania :	2
Francia :	3
Italia :	4
Lussemburgo :	5
Paesi Bassi :	6.

3. Ogni centro d'imballaggio autorizzato a imballare uova della categoria A con la dicitura « EXTRA » è soggetto a speciale registrazione.

4. Ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione, prima del 1° aprile 1969, la lista dei centri autorizzati sul suo territorio, specificando il numero attribuito, la denominazione e l'indirizzo di ogni centro. Ogni modifica di questa lista è comunicata all'inizio di ogni trimestre dell'anno civile agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 3

1. Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

2. I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova classificate possono essere riutilizzati per lo stesso scopo solo nel caso che siano come nuovi e rispondano alle esigenze tecniche e igieniche di cui al paragrafo 1.

I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione.

3. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

Articolo 4

1. Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.

2. Le uova debbono essere trasportate in condizioni tali da essere mantenute pulite, asciutte ed esenti da odori estranei e preservate efficacemente dagli urti, dalle intemperie e dall'azione della luce.

3. Le uova debbono essere immagazzinate e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura.

Articolo 5

1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1619/68 sono di colore bianco e la stampa delle indicazioni è di colore nero.

2. Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1619/68, la fascetta e il dispositivo di etichettatura, che possono essere numerati, recano un contrassegno ufficiale stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione, prima del 1° aprile 1969.

Articolo 6

1. Sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio :

a) le uova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1619/68, che non sono state classificate nelle categorie A, B o C,

b) le uova delle categorie A o B che non rispondono più ai requisiti fissati per tali categorie di qualità purchè non siano state riclassificate.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 sono conformi a un modello stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione prima del 1° aprile 1969. La fascetta e il dispositivo recano in cifre ed in caratteri latini di colore nero chiaramente visibili e perfettamente leggibili le seguenti indicazioni :

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova ;

b) numero o peso netto delle uova imballate ;

c) nel caso che si tratti di uova incubate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1619/68 :

— dicitura « UOVA INCUBATE DESTINATE ALLA SGUSCIATURA » in lettere maiuscole nere, di cm 2 d'altezza, in una o più lingue della Comunità,

— nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa di sgusciatura destinataria,

d) nel caso che si tratti delle altre uova indicate al paragrafo 1 :

— dicitura « UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE » in lettere maiuscole nere, di cm 2 di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 7

1 Le uova industriali ai sensi dell'articolo 1 n. 2 del regolamento (CEE) n. 1619/68 sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo d'etichettatura di colore rosso.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ad un modello stabilito dall'autorità competente. Ogni Stato membro invia uno o più esemplari del modello della fascetta o del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione prima del 1° aprile 1969. La fascetta e il dispositivo di etichettatura recano :

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria ;

b) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova ;

c) la dicitura « UOVA INDUSTRIALI » in lettere maiuscole nere, di cm 2 di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 8

1. La fascetta di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1619/68 deve essere disposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile a causa della posizione della fascetta e che questa sia resa inutilizzabile all'apertura dell'imballaggio.

2. La parola « EXTRA » è riportata in caratteri corsivi di cm 1 di altezza. La stampa è eseguita in caratteri bianchi su fondo rosso.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura « EXTRA », è riportata la dicitura « IMBALLAGGI CONTENENTI PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA » in lettere maiuscole di cm 2 di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 9

Il marchio previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1619/68, per determinare uova incubate, consiste in una stella a 5 punte iscritta in un circolo di diametro di almeno mm 12. La stella e il cerchio sono di colore rosso.

Articolo 10

1. Le decisioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1619/68 sono prese solo se il controllo è stato effettuato secondo le seguenti disposizioni.

2. Nel caso in cui le uova sono imballate in grossi imballaggi che non contengono piccoli imballaggi, il prelievo di campioni è effettuato almeno sulle seguenti quantità d'uova :

Numero d'uova costituenti la partita	Numero d'uova esaminate	
	% della partita	n. minimo dei pezzi
fino a 180	100	—
da 181 a 1.800	15	180
da 1.801 a 3.600	10	270
da 3.601 a 10.800	5	360
da 10.801 a 18.000	4	540
da 18.001 a 36.000	3	720
da 36.001 a 360.000	1,5	1.080
più di 360.000	0,5	5.400

3. Nel caso in cui le uova siano imballate in piccoli imballaggi, anche se questi siano contenuti in grossi imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sul numero d'imballaggi e sul numero d'uova seguenti :

Numero di uova costituenti la partita	Percentuale dei piccoli imballaggi esaminati	Numero di uova esaminate per imballaggio esaminato (%)
fino a 180	100	100
da 181 a 1.800	15	100
da 1.801 a 3.600	10	100
da 3.601 a 10.800	5	100
da 10.801 a 18.000	4	100
da 18.001 a 36.000	3	100
da 36.001 a 360.000	1,5	100
più di 360.000	0,5	100

4. Per le partite inferiori o uguali alle 18.000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20 % dei grossi imballaggi.

Per le partite superiori alle 18.000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10 % dei grossi imballaggi e da almeno 10 grossi imballaggi.

5. Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto, il prelievo di campioni è effettuato sul 100 % delle uova fino a 180 uova e per quantità superiori sul 15 % delle uova con un controllo minimo di 180 uova.

Articolo 11

1. Al termine di ogni controllo e, all'occorrenza, dopo che la partita sia stata resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1619/68, il controllore applica sull'imballaggio una fascetta con un contrassegno ufficiale e le seguenti diciture :

a) « Controllato il . . . . . (data) a . . . . . (luogo)

b) il numero attribuito al controllore dall'organismo di controllo.

2. La fascetta di controllo è di colore bianco e le indicazioni riportate su di essa sono di colore rosso. Se l'imballaggio era chiuso prima del controllo, esso viene richiuso con la fascetta di controllo, che è posta, occorrendo, sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura originari.

3. Nel caso del controllo dei piccoli imballaggi recanti la dicitura « EXTRA » la fascetta di controllo deve riprodurre le diciture indicate al paragrafo 1 e la parola « EXTRA » in caratteri corsivi di cm 1 di altezza.

Articolo 12

1. In una partita di uova classificate nella categoria A, sono tollerati al controllo :

a) alla partenza dal centro d'imballaggio :

— il 5 % di uova con difetti di qualità, di cui, al massimo

— il 2 % di uova con incrinature sul guscio visibili a occhio nudo

— l'1 % di uova con macchie di carne o di sangue.

Nessuna tolleranza è ammessa, tuttavia, per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con la dicitura « EXTRA » sia che il controllo venga effettuato all'imballaggio sia allo sdoganamento.

b) agli altri stadi della commercializzazione :

— il 7 % di uova con difetti di qualità, di cui, al massimo

— il 4 % di uova con incrinature sul guscio visibili a occhio nudo

— l'1 % di uova con macchie di carne o di sangue.

2. In una partita di uova classificate nella categoria B è tollerato al controllo il 7 % di uova con difetti di qualità.

3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali summenzionate sono raddoppiate.

Articolo 13

In una partita di uova classificate nelle categorie A o B è ammessa, al controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. In una partita di questo tipo è tollerata la presenza del 10 % di uova di categorie di peso immediatamente vicine a quella indicata sull'imballaggio ; tuttavia, la percentuale di uova della categoria di peso immediatamente inferiore non può superare il 6 %.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali suindicate sono raddoppiate.

Articolo 14

Per le uova di categoria A e B, classificate nella categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti :

categoria 1 : 7,0 kg/100 uova
categoria 2 : 6,6 kg/100 uova
categoria 3 : 6,1 kg/100 uova
categoria 4 : 5,6 kg/100 uova
categoria 5 : 5,1 kg/100 uova
categoria 6 : 4,6 kg/100 uova
categoria 7 : un peso netto minimo non è previsto.

Articolo 15

1. Ogni Stato membro, sul cui territorio viene declassata una partita di uova proveniente da un altro Stato membro, provvede a comunicare immediatamente la decisione del declassamento a questo Stato membro e, dietro sua domanda, all'autorità competente da esso designata.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento n. 122/67/CEE si procede una volta al trimestre a uno scambio di idee sulle misure di controllo stabilite dagli Stati membri.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La data di applicazione è fissata al 1° maggio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY